COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 71 DEL 27-12-2023

Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore 19:00, in San Pietro di Feletto, nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, regolarmente consegnata, si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti:

Rizzo Maria Assunta	**Presente**	**Dalto Loris**	**Presente**
Ceschin Fabiana	**Assente**	**Botteon Cristiano**	**Presente**
Pompeiano Linda	**Presente**	**Comuzzi Giorgio**	**Presente**
Meneghin Claudia	**Presente**	**Casagrande Loretta**	**Assente**
Sartor Luigino	**Presente**	**De Carlo Bortolo**	**Assente**
Cesca Giovanni	**Presente**	**Casagrande David**	**Presente**
Collodel Vladimiro	**Presente**		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Rocchi Alessia.
Il Sindaco, Rizzo Maria Assunta, in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierno ordine del giorno.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – qualora per le stesse partecipazioni si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 comma 1;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 comma 2):
  - che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro;
  - diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO altresì:

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 57 del 27.12.2022, ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Pietro di Feletto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175" con la quale è stato approvato l'atto ricognitivo periodico delle partecipazioni del Comune di San Pietro di Feletto al 31.12.2021, senza che siano stati previsti interventi di razionalizzazione;

ATTESO che l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/), e inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

VISTE le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare le analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31.12.2022;

RICHIAMATE le linee guida, con il relativo "schema tipo", fornite dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti, finalizzate a dare indicazioni sulla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

PRESO ATTO che, in riferimento alle società direttamente partecipate dal Comune di San Pietro di Feletto al 31.12.2022, si ritiene di procedere come di seguito riportato:

PIAVE SERVIZI SPA: si conferma il mantenimento della partecipazione dello 0,0119% in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

ASCO HOLDING SPA: si conferma il mantenimento della partecipazione dello 0,3296565% (323.244 azioni) in quanto la società espleta attività di servizi di interesse pubblico generale oltre che strumentale al perseguimento delle finalità dei Comuni soci, mediante la partecipazione in società di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale. Tali attività non potrebbero essere gestite dai singoli Comuni e pertanto lo svolgimento tramite Asco Holding S.p.A. è coerente con il principio di aggregazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica.

PRECISATO, in merito ad Asco Holding SpA:

- che le modifiche statutarie, proposte dal Consiglio di amministrazione ed approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell'assemblea straordinaria dei soci, allo stato pienamente efficaci, sono finalizzate a consentire che la società Asco Holding S.p.A. assuma il ruolo di holding pura, ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A., quotata in borsa;
- con nota del 14.12.2020, pervenuta al prot. comunale n. 14949 del 15.12.2020, il Comune viene informato circa alcune attività poste in essere dalla società (tra le altre, istituzione assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinarne l'azione collettiva in sede di assemblea generale, approvazione di un testo di policy per la selezione del personale e assunzioni di personale) al fine di garantire il rispetto del T.U.S.P.;
- con propria deliberazione n. 35 in data 30.07.2021 si è espresso indirizzo favorevole all'opzione strategica di valorizzazione della partecipazione detenuta da Asco Holding SpA nella controllata Asco TLC SpA mediante cessione a terzi della partecipazione attraverso una procedura pubblica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016; con nota del 05.08.2022, acquisita al prot. n. 10.318 del 08.08.2022, la società tramite, Asco Holding SpA, ha comunicato l'avvio della procedura di gara per la cessione della partecipazione detenuta nella società Asco Tlc SpA; la procedura si è conclusa a fine novembre 2022 con l'aggiudicazione definitiva e la successiva sottoscrizione in data 29.12.2022 della relativa documentazione contrattuale; infine, come comunicato da Asco Holding SpA con nota del 1.12.2023, acquisita al prot. n. 15.940 del 4.12.2023, a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita, in data 14.03.2023 è stato perfezionato l'atto di cessione;
- la società presenta nell'ultimo triennio, e non solo, risultati positivi di gestione, come esposto nell'allegato A) alla presente deliberazione;
- la conferma del mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P, avviene alla luce delle predette modifiche statutarie ed alla trasformazione di governance in atto;

- qualora le predette modifiche statutarie e attività previste da Asco Holding SpA non dovessero in futuro risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, il Comune si riserva di valutare l'adozione di idonee misure di razionalizzazione;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 1, lett. l), non sono, pertanto, oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati dal Comune al 31.12.2022, aventi forma non societaria – enti strumentali - quali:

- **CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE** con una quota dello 0,64%.
  Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.
- **CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE** con una quota del 1,80%.
  Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis , decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52); Il Consiglio di Bacino Sinistra Piave ha personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo. La gestione del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio interesse generale è svolto dalla società SAV.NO Srl.
- **CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO**, con quota del 1,80%.
  Trattasi di consorzio volontario per le attività conferitegli negli anni dai 44 comuni partecipanti e cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

VISTE inoltre le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e, in particolare, quelle di "controllo" (lett. b), di "controllo analogo" (lett. c), di "controllo analogo congiunto" (lett. d) e di "partecipazione indiretta" (lett. g);

RILEVATO che la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di San Pietro di Feletto, di cui alla deliberazione consiliare n. 31 del 29.9.2017 e le successive revisioni ordinarie, sono avvenute in ragione delle suddette definizioni;

DATO ATTO, pertanto, che:

- non sono oggetto di ricognizione ordinaria tutte le società indirette possedute attraverso Asco Holding SpA, in quanto al 31/12/2022 il Comune non esercitava il controllo sulla società veicolo e non sussistevano patti parasociali o accordi di alcun genere fra i soci tali da vincolare tutti i soci pubblici ad addivenire a decisioni unanimi, essendo l'Assemblea dei Soci Pubblici, di cui all'art. 21 dello Statuto, "organismo consultivo", e non sussistono comportamenti concludenti tali da rientrare nella più ampia nozione di controllo analogo (ad esempio affidamenti in house a qualche società del gruppo);
- è oggetto di ricognizione ordinaria la società indiretta Vivereacqua Scral, posseduta attraverso Piave Servizi SpA, società controllata dal Comune;

PRECISATO che, con nota prot. n. 32.609 del 23.11.2022, acquisita al protocollo del Comune con il n. 15.469 del 1.12.2022, la Società Piave Servizi SpA, in relazione alla partecipata Viveracqua Scarl, ha comunicato che la società continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato aderenti, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati;

ATTESO che Viveracqua Scarl risulta inoltre conforme agli indici di cui all'art. 20 del TUSP, sia con riferimento al numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, sia per fatturato medio - valore della produzione annuale medio - del triennio 2020-2022, che supera il milione di euro;

ATTESO che, per le motivazioni sopra descritte, non vi è la necessità di adottare misure di razionalizzazione nei confronti della partecipazione indiretta in Viveracqua Scrl;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, anche riguardo alle partecipazioni indirette tramite controllata:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione:	Partecipazione Indirette (vedi schede di cui all'allegato)
PIAVE SERVIZI SPA	Servizio idrico integrato	€ 6.134.230,00	0,0119%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	VIVERACQUA Scarl: la società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.
ASCO HOLDING SPA	Società di partecipazioni (Holding) che in particolare ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete. Nell'ambito di tale attività, la società potrà, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, prestare a favore delle partecipate, servizi di consulenza (a titolo non esaustivo di natura amministrativa, legale, societaria, finanziaria), nonché gli altri servizi usualmente forniti dalle holding alle proprie partecipate e concedere finanziamenti.	€ 98.054.779,00	0,3296565%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	

RITENUTO, conclusivamente, di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro di Feletto alla data del 31.12.2022, accertandole come dai dati riassunti nel modello predisposto secondo le indicazioni del Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti, modello allegato sub A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

RICHIAMATO l'articolo 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, relativo al "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", col quale è stata introdotta una verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali da effettuarsi contestualmente all'analisi delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 176/2016 (TUSP);

DATO ATTO che tale verifica periodica dei servizi pubblici locali è oggetto di apposita deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna e che, non sussistendo la fattispecie di servizi affidati a società in house per i quali il Comune sia tenuto alla verifica, non necessita ricomprendere nel presente atto la relazione di ricognizione;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.12.2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e del bilancio di previsione 2023/2025, e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27.12.2022, di approvazione del PEG 2023/2025, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi, a seguito dell'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023, di "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025", e ss.mm.ii.;

ATTESA l'urgenza, stante il termine del 31 dicembre 2023 per l'approvazione della presente revisione ordinaria, come disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile Servizio Amministrativo e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio Giorgio Comuzzi.

L'Assessore al Bilancio Giorgio COMUZZI illustra la proposta in esame, evidenziando che "Il Testo Unico in materia di società partecipate prevede che i Comuni procedano ad una ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno, relativamente all'anno precedente. Questa ricognizione ordinaria, per quanto riguarda il Comune di San Pietro di Feletto, riprende i contenuti della revisione straordinaria, che è stata effettuata, come previsto dal Testo Unico, entro il 30 settembre 2017. In quella sede, è stata fatta una ricognizione di tutte le società detenute dal Comune di San Pietro di Feletto, sia dirette che indirette, e si è proceduto poi all'esame per la razionalizzazione delle partecipazioni dirette escludendo quelle indirette perché detenute da società sulle quali il Comune non ha il controllo. Analoga procedura si è seguita per la ricognizione ordinaria al 31.12.2017, effettuata con deliberazione consiliare n. 63 del 27.12.2018, e poi per quelle delle annualità successive. Per quanto riguarda le partecipazioni dirette il Comune è socio della Asco Holding S.p.A., di Piave Servizi S.p.A., del Consiglio di Bacino Veneto Orientale, del Consiglio Bacino Sinistra Piave e del CIT, Consorzio Servizi di igiene del territorio, e ha una serie di partecipazioni indirette in Asco Holding, in Piave Servizi e in CIT. La rilevazione riguarda Asco Holding e Piave Servizi in quanto la norma esclude dalla rilevazione quelli che sono gli organismi che non hanno forma societaria, e pertanto gli AATO e il Consorzio. E' rilevata anche la partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl detenuta tramite Piave Servizi S.p.A. essendo quest'ultima controllata dal Comune per effetto di patti parasociali. Per quanto riguarda la Piave Servizi, si conferma il mantenimento della partecipazione in quanto la società svolge il Servizio idrico integrato, quindi servizio di interesse generale che risponde ai fini istituzionali dell'Ente e, pertanto, in linea con la norma. Analogamente si conferma anche il mantenimento della partecipazione indiretta in Vivereacqua Scral, avendo la società tutti i requisiti previsti dalla legge. Per quanto riguarda Asco Holding, nella revisione straordinaria era previsto che, mancando il requisito dei dipendenti, si procedesse ad una fusione o, in mancanza, ad alienazione delle

partecipazioni. Va però rilevato che nel tempo Asco Holding ha messo in campo una serie di azioni al fine di garantire il rispetto del T.U.S.P.: ha approvato modifiche statutarie indirizzate a fare in modo che la società assuma il ruolo di holding pura, per la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.A.; ha provveduto all'assunzione di personale e all'istituzione di un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici, finalizzata a coordinarne l'azione collettiva in sede di assemblea generale. Inoltre l'Assemblea generale dei soci di Asco Holding nella seduta del 21.09.2021 ha deciso la cessione a terzi della partecipazione detenuta nella controllata Asco TLC Spa mediante a una procedura pubblica, ora effettuata. Va anche rilevato che la società presenta nell'ultimo triennio, e non solo, risultati positivi di gestione. Considerate le modifiche statutarie e la trasformazione di governance in atto, si conferma, il mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione. In ogni caso, qualora le predette modifiche statutarie e attività poste in essere da Asco Holding S.p.A., a seguito di successiva interpretazione, non dovessero risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, verranno assunte le necessarie misure di razionalizzazione". Ricorda che sulla proposta in esame si sono espressi favorevolmente il Responsabile del Servizio e il Revisore dei Conti-

Il Sindaco ringrazia l'Assessore e apre la discussione. Constata che non ci sono interventi.

Con apposita votazione, espressa in forma palese con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

Presenti: n. 10 Consiglieri
Astenuti: n. nessun Consigliere
Votanti: n.10 Consiglieri
Favorevoli: n. 10 Consiglieri
Contrari: nessun Consigliere

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di San Pietro di Feletto alla data del 31.12.2022, accertandole come dai dati riassunti nel modello (predisposto secondo le indicazioni del Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti), Allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che la razionalizzazione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, riguarda le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa, nonché la società partecipata indiretta Vivereacqua Scral, posseduta attraverso Piave Servizi SpA, società controllata dal Comune;

3) DI CONFERMARE il mantenimento, per le motivazioni indicate in premessa, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione nelle seguenti società:
-PIAVE SERVIZI SPA;
-ASCO HOLDING SPA;

4) DI PRECISARE che qualora le modifiche statutarie e attività previste da Asco Holding SpA, specificate in premessa, non dovessero in futuro risultare sufficienti per ritenere la società conforme al dettato normativo, il Comune si riserva di valutare l'adozione di idonee misure di razionalizzazione;

5) DI DISPORRE che:

- l'esito della revisione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia trasmesso alla banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'applicativo Partecipazioni (https://portaletesoro.mef.gov.it);
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) come previsto dall'art. 20, comma 3, T.U.S.P.;

6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario l'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Con successiva votazione, espressa in forma palese con il seguente risultato proclamato dal Sindaco:

Presenti: n. 10 Consiglieri
Astenuti: n. nessun Consigliere
Votanti: n.10 Consiglieri
Favorevoli: n. 10 Consiglieri
Contrari: nessun Consigliere

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di assolvere, entro i termini, alle disposizioni del dettato normativo e dare corso agli adempimenti successivi al presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Rizzo Maria Assunta	**dott.ssa Rocchi Alessia**
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.	*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.*